

PROTEZIONE DEI DATI – APPENDICE (Di seguito “Appendice”)

PARTE 1: QUADRO DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI

2. DESCRIZIONE DEI TIPI DI COLLABORAZIONE

Segue la descrizione dei diversi tipi di collaborazione specifici per la fornitura dei Servizi GioBlu.

Il Contratto e le relative modifiche e/o appendici, specificano quali di questi tipi di collaborazione si applicano tra le Parti.

Ciascuna delle Parti è responsabile di segnare nei propri registri interni quale dei tipi di collaborazione di cui al presente Contratto li riguarda. L'elenco dei tipi di collaborazioni può essere soggetto a modifiche per via dei futuri sviluppi di nuove tecnologie di parcheggio e/o di nuovi Servizi GioBlu.

Parcheggio su strada ed Esecuzione

Le informazioni fornite da un cliente (“Automobilista”) che intende parcheggiare la sua auto per avviare il parcheggio nella Web APP costituiscono Dati Personali per il cui trattamento GioBlu/Eramus è il Titolare.

Quando un Operatore (o un subappaltatore cui il fornitore ha assegnato l'incarico) esegue il controllo dell'esecuzione per verificare se l'automobilista ha pagato la tariffa di parcheggio per la sua auto, l'Operatore invia a Eramus una richiesta di informazioni relativa al numero di targa dell'Automobilista.

Se il numero di targa appartiene ad un Automobilista che ha avviato il parcheggio con la Web APP di GioBlu, lo scambio di informazioni costituisce una divulgazione di Dati Personali tra due Titolari del trattamento dei dati.

Ricerche della Piattaforma GioBlu Web

Per quanto riguarda le ricerche nella piattaforma GioBlu Web condotte dall'Operatore, Ente/Concessionario, quest'ultimo invia una richiesta con informazioni relative al numero di targa di un Automobilista a Eramus.

Se il numero di targa appartiene a un Automobilista che ha avviato un parcheggio con la Web APP di Eramus, lo scambio di informazioni costituisce una divulgazione di Dati personali tra due Titolari del trattamento.

Tuttavia, se il numero di targa che l'Operatore invia a Eramus non appartiene a un Automobilista che ha o che ha avuto una transazione di parcheggio in corso con la Web APP GioBlu, l'Operatore ha inviato a Eramus Dati Personali del cui trattamento Eramus non è un Titolare. Di conseguenza, in tale caso l'Operatore è il Titolare del trattamento dei dati, ed Eramus è il Responsabile del trattamento, per il trattamento del numero di targa.

Dati personali appartenenti a dipendenti della controparte o altri soggetti che lavorano per la Parte

Le Parti possono trattare Dati personali appartenenti ai dipendenti dell'altra Parte (o altri soggetti che lavorano

per la Parte stessa) affinché le Parti possano amministrare il rapporto contrattuale.

Ciascuna Parte è Titolare del trattamento per il proprio trattamento di Dati personali raccolti dalla controparte. Se i Dati personali sono forniti da una delle Parti all'altra e non dal soggetto stesso, le disposizioni contenute nella Parte 2 (Divulgazione di dati personali) della presente Appendice si applicheranno alla divulgazione di tali dati personali.

2. DEFINIZIONI

Nella presente Appendice, i seguenti termini avranno i seguenti significati.

Termini indicati tra virgolette non diversamente definiti nel presente documento avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

“Contratto” indica il contratto sottoscritto dalle Parti per la fornitura di servizi di parcheggio con dispositivi mobili (“Servizi GioBlu”).

Il termine Contratto comprende il contratto che regola la fornitura di servizi di parcheggio tramite dispositivi mobili in forza tra le Parti al momento della sottoscrizione della presente Appendice ed i futuri contratti che sostituiranno l'accordo corrente relativamente alla fornitura di servizi di parcheggio con dispositivi mobili.

“Leggi applicabili” significa leggi e regolamenti UE e leggi specifiche di ciascuno Stato membro che di volta in volta si applicano al Titolare e al Responsabile del trattamento dei dati;

“Leggi applicabili in materia di protezione dei dati” significa tutte le norme e i regolamenti, inclusi quelli emessi dalle autorità di controllo competenti, a protezione dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui e, in particolare, il loro diritto alla privacy relativamente al Trattamento dei Dati personali che si applicano di volta in volta alle Parti, incluse le norme sulla protezione dei dati e i regolamenti che implementano la Direttiva 95/46/EC sulla protezione dei dati e, a partire dal 25 maggio 2018 il Regolamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (il “GDPR”);

“Titolare del trattamento”, “Interessato”, “responsabile del trattamento”, “Trattamento”, “Dati personali”, “Violazione dei dati personali”, e “Categorie speciali di dati personali” avranno il significato indicato nel GDPR;

“Richiesta dell'interessato” indica una richiesta proveniente da un Interessato volta a esercitare un diritto di cui alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati; “Divulgatore” indica una Parte che divulga Dati personali all'altra Parte in conformità con l'Appendice;

“Data di entrata in vigore” avrà il significato indicato nel preambolo della presente Appendice sulla Protezione dei dati;

“Automobilista” avrà il significato indicato nella Sezione 1 di cui sopra;

“Ricevente” indica una Parte che riceve Dati personali dall’altra Parte in conformità con la presente Appendice;

“Paese terzo” indica un Paese che non è Membro dell’Unione Europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE);

“Area di sosta” avrà il significato indicato nella Sezione 1 di cui sopra;

“Finalità consentite” indica le finalità definite nell’Allegato 1 e coerenti con i termini del Contratto;

“Autorità di controllo” indica una pubblica autorità indipendente stabilita da uno Stato membro in ottemperanza dell’Articolo 51 del GDPR;

PARTE 2: DIVULGAZIONE DI DATI PERSONALI

3. INTRODUZIONE

3.1 In relazione a qualsiasi divulgazione di Dati personali di cui alla presente Appendice, le Parti riconoscono che ciascuna di esse agirà come distinto Titolare del trattamento in relazione ai Dati personali che tratterà.

3.2 Le Parti soddisferanno i rispettivi obblighi secondo quanto stabilito dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati per quanto attiene il relativo trattamento di Dati personali.

4. DIVULGAZIONE DI DATI PERSONALI

4.1 Quando agisce da divulgatore, ciascuna delle Parti:

4.1.1 divulgherà Dati personali unicamente per le finalità consentite o per finalità che non sono incompatibili con tali finalità consentite;

4.1.2 garantirà che gli Interessati specifici abbiano ricevuto informazioni in merito al trattamento dei dati personali, che la divulgazione dei Dati personali al ricevente implica, in conformità con le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati;

4.1.3 garantirà che il trattamento dei Dati personali implicato nella divulgazione al Ricevente (i) soddisfi i principi per il Trattamento dei Dati personali come stabilito nell’articolo 5 del GDPR e (ii) abbia una base legale nell’articolo 6 del GDPR;

4.1.4 divulgherà solo Categorie speciali di Dati personali al Ricevente, laddove necessario per le Finalità consentite, e solo avendo ottenuto il previo consenso esplicito dagli Interessati specifici o, alternativamente, avendo stabilito una base legale alternativa per la divulgazione secondo quanto stabilito dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati;

4.1.5 garantirà che la divulgazione di Dati personali al Ricevente sia coperta da adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative che raggiungano come minimo un livello di sicurezza pari a quello prescritto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, dai regolamenti e dalle linee guida forniti dalle Autorità di vigilanza competenti e dalle linee guida relative alla sicurezza dei Dati personali e a quanto sia comunque adeguato al rischio insito nel Trattamento dei Dati personali.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RICEVUTI

5.1 Quando agisce da Ricevente, ciascuna delle Parti:

5.1.1 garantirà che i Dati personali ricevuti dal Divulgatore non siano trattati per uno scopo incompatibile con le Finalità consentite (se non per ottemperare a richieste secondo quanto stabilito dalle Leggi applicabili cui il Ricevente è soggetto);

5.1.2 garantirà che gli Interessati specifici abbiano ricevuto informazioni in merito al trattamento dei dati personali ricevuti da parte del Ricevente in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati;

5.1.3 garantirà che il trattamento dei Dati personali da parte del Ricevente (i) soddisfi i principi per il Trattamento dei Dati personali come stabilito nell’articolo 5 del GDPR e (ii) abbia una base legale nell’articolo 6 del GDPR;

5.1.4 adotterà le adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per proteggere i Dati personali ricevuti dal Ricevente da parte del Divulgatore, che raggiungano come minimo un livello di sicurezza pari a quello prescritto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, dai regolamenti e dalle linee guida forniti dalle Autorità di vigilanza competenti e dalle linee guida relative alla sicurezza dei Dati personali e a quanto sia comunque adeguato al rischio insito nel Trattamento dei Dati personali.

6. VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI

6.1 Il Ricevente comunicherà al Divulgatore senza ingiustificato ritardo qualsiasi Violazione dei Dati personali.

6.2 Ciascuna parte collaborerà con l’altra, nella misura del possibile, relativamente a qualsiasi notifica alle Autorità di vigilanza o agli Interessati in caso di Violazione dei Dati personali.

7. COLLABORAZIONE

7.1 Ciascuna parte collaborerà con l’altra, nella misura del possibile, per quanto attiene a:

7.1.1 richieste degli Interessati;

7.1.2 comunicazioni da parte di un Interessato in merito al trattamento dei relativi Dati personali;

7.1.3 Comunicazioni provenienti da un’Autorità di vigilanza relativamente al trattamento di Dati personali o

alla conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

PARTE 3: TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

8. OBBLIGHI GENERALI A CARICO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

8.1 Quando una Parte, in qualità di Responsabile del trattamento, tratta Dati personali per conto della controparte, si applicano le disposizioni contenute nella presente Parte 3 dell'Appendice.

8.2 Nella misura in cui ciascuna parte tratterà i Dati personali in qualità di Responsabile del trattamento per conto della controparte, il Responsabile del trattamento stesso acconsente a trattare Dati personali unicamente:

8.2.1 in conformità con le istruzioni fornite nella presente Appendice, nel Contratto e in ulteriori istruzioni documentate fornite di volta in volta dal Titolare del trattamento e non per finalità proprie;

8.2.2 in conformità con le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

8.3 Indipendentemente da quanto indicato nella Sezione di cui sopra, il Responsabile del trattamento può trattare i Dati personali nella misura in cui sia necessario per conformarsi ai requisiti legali di cui alle Leggi applicabili cui il Responsabile del trattamento sia soggetto. Il Responsabile del trattamento informerà il Titolare del trattamento in merito ai requisiti legali prima che avvenga il trattamento stesso, a meno che le Leggi applicabili non vietino al Responsabile dei dati di fornire tali informazioni.

8.4 Qualora il Responsabile del trattamento non potesse soddisfare i suoi obblighi secondo quanto stabilito nella presente Appendice o qualora fosse dell'opinione che alcune istruzioni relative al trattamento dei Dati personali fornite dal Titolare del trattamento siano in violazione delle leggi applicabili in materia di trattamento dei dati, il Responsabile del trattamento ne deve dare immediata comunicazione al Titolare, a meno che le Leggi applicabili non lo vietino.

8.5 Dietro richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento da parte del Responsabile delle disposizioni imposte dal presente Contratto e dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

8.6 Il Responsabile del trattamento non ha diritto ad ulteriore compensazione per l'adempimento ai suoi obblighi conformemente alla Parte 3 della presente Appendice, oltre alla compensazione cui egli ha diritto secondo quanto sancito dal Contratto.

9. MISURE DI SICUREZZA

9.1 Obbligo di implementare misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali

9.1.1 Il Responsabile del trattamento deve implementare misure appropriate di natura tecnica ed organizzativa al fine di proteggere e tutelare i dati personali trattati.

Le misure devono raggiungere almeno un livello di sicurezza equivalente a quanto prescritto dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, dalle regole e dalle linee guida applicabili stabilite dall'autorità di controllo riguardanti la sicurezza dei dati personali, e altre normative applicabili per i rischi legati al trattamento dei dati personali.

9.1.2 Il Responsabile del trattamento deve tenere in considerazione la natura del trattamento, e le informazioni che il Responsabile ha a propria disposizione dovranno aiutare il Titolare del trattamento ad assicurare l'adempimento dei propri obblighi a norma dell'art. 35 e 36 del GDPR, per svolgere la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e in vista delle consultazioni con l'autorità di controllo competente per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui alla presente Appendice.

9.2 Controllo degli accessi, riservatezza e registro

9.2.1 Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che l'accesso ai dati personali sia limitato a quegli impiegati del Responsabile del trattamento che necessitano di accedere ai dati personali affinché il Responsabile possa adempiere ai propri obblighi secondo il presente Contratto di trattamento dati e il Contratto di servizio. Il Responsabile del trattamento dovrà garantire che il proprio personale tratti i dati personali solo conformemente alla Sezione 8.1 di cui sopra.

9.2.2 Il Responsabile del trattamento deve garantire che tutti gli impiegati autorizzati ad accedere e trattare i dati personali si siano impegnati a rispettare la riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui alla presente Appendice.

9.2.3 Il Responsabile del trattamento, dove richiesto secondo le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, deve garantire che l'accesso ai dati personali di cui alla presente Appendice sia registrato, e che si tenga un registro degli accessi ai dati personali allo scopo di consentire eventuali indagini sulla Violazione dei dati personali.

9.3 Diritto a ispezioni e revisione

9.3.1 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, effettuate dal Titolare del trattamento. Le Parti concordano che tali ispezioni vengano svolte da un revisore indipendente, nominato congiuntamente dalle Parti.

Le Parti dovranno assicurare che i terzi si siano impegnati a rispettare la riservatezza di tutte le informazioni ricevute

in seguito all'ispezione, e che tale obbligo alla riservatezza non sia meno restrittivo del vincolo di riservatezza di cui al capitolo 11.4 della presente Appendice.

Per evitare qualsiasi dubbio, tutte le ispezioni devono comprendere solamente le informazioni necessarie affinché il Titolare del trattamento possa stabilire se il Responsabile del trattamento ha adempiuto ai propri obblighi a norma dell'articolo 28 del GDPR e non dovranno comprendere nessun'altra informazione che non sia di rilievo per il trattamento dei dati personali svolto dal Responsabile del trattamento per conto del Titolare.

9.3.2 Il Titolare del trattamento dovrà dare al Responsabile un (1) mese di preavviso prima di esercitare i propri diritti di revisione.

9.3.3 Ogni Parte sosterrà i propri costi relativamente a tali ispezioni. Qualora un'ispezione mostrasse che il Responsabile del trattamento non ha adempiuto ai propri obblighi come sanciti dalla presente Appendice o dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, il Responsabile dovrà senza ritardo porre rimedio alla mancanza, a proprie spese, e rimborsare il Titolare del trattamento del costo della revisione.

10. VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

10.1 Nel caso di Violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento dovrà notificare la persona di contatto designata di volta in volta dal Titolare del trattamento dell'avvenuta violazione, per iscritto e senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

10.2 Il Responsabile del trattamento dovrà fornire la necessaria assistenza al Titolare del trattamento al fine di investigare la Violazione dei dati e affinché il Titolare possa adempiere ai propri obblighi di notifica alle autorità di controllo e agli Interessati, a norma delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

Il Responsabile del trattamento dovrà quindi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali:

10.2.1 avviare un'indagine sulla Violazione dei dati personali al fine di determinarne la finalità, la natura e le possibili conseguenze;

10.2.2 adottare contromisure appropriate al fine di mitigare i possibili effetti negativi della violazione;

10.2.3 consultare il Titolare del trattamento al fine di determinare se il Titolare, a norma delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, è tenuto a notificare la violazione all'autorità di controllo e/o agli Interessati.

10.3 Non appena possibile dopo l'inizio delle indagini, il Responsabile del trattamento dovrà fornire le seguenti informazioni al Titolare del trattamento riguardanti la Violazione dei dati personali:

10.3.1 una descrizione della natura della violazione, inclusi le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di Dati personali registrati coinvolti;

10.3.2 le possibili conseguenze della Violazione dei dati personali;

10.3.3 una descrizione delle contromisure adottate o proposte per l'adozione dal Responsabile del trattamento per ovviare alla violazione incluse, dove appropriato, contromisure atte a mitigare i possibili effetti negativi.

Se e nella misura in cui non sia possibile per il Responsabile del trattamento fornire le informazioni di cui sopra contemporaneamente, le informazioni potranno essere fornite in diverse fasi senza ulteriori, ingiustificati ritardi. A seguito della conclusione dell'indagine, il Titolare del trattamento avrà il diritto di ricevere una copia di qualsiasi rapporto relativo alla Violazione dei dati personali.

11. UTILIZZO DI SUB-INCARICATI

11.1 Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di sub-appaltatori, consulenti o terzi esterni (in seguito "Sub-incaricati") per l'elaborazione dei dati per conto del Titolare del trattamento, a meno che il Titolare l'abbia preventivamente autorizzato.

Qualora il Responsabile del trattamento, in seguito all'autorizzazione del Titolare del trattamento, si avvalga di un Sub-incaricato per l'elaborazione dei dati personali per conto del Titolare, quest'ultimo autorizza il Responsabile a stipulare un contratto di elaborazione dati direttamente con il Sub-incaricato, a condizione che tale contratto preveda gli stessi obblighi previsti dalla presente Appendice.

11.2 Qualora il Responsabile del trattamento si avvalga di un Sub-incaricato, egli dovrà senza ingiustificato ritardo fornire le seguenti informazioni per iscritto al Titolare del trattamento:

11.2.1 identità del Sub-incaricato (incluso il nome legale completo, numero di registrazione e indirizzo della Società);

11.2.2 il(i) tipo(i) di servizio(i) forniti dal Sub-incaricato;

11.2.3 il luogo in cui il Sub-incaricato elaborerà i dati personali per conto del Titolare del trattamento.

11.3 Dietro richiesta del Titolare del trattamento e senza ingiustificato ritardo, il Responsabile del trattamento dovrà, oltre alle informazioni elencate alla Sezione 11.1 di cui sopra, fornire una copia del Contratto di trattamento dei dati che il Responsabile ha stipulato con il Sub-incaricato conformemente alla Sezione 11.1 di cui sopra. Tuttavia, il Responsabile ha il diritto di eliminare qualsiasi informazione commerciale da tale contratto prima di consegnarlo al Titolare del trattamento, nella misura in cui la divulgazione di dati confidenziali comporterebbe la

violazione da parte del Responsabile del trattamento di impegni di natura confidenziale con il Sub-incaricato.

11.4 Qualora il Sub-incaricato non adempia i propri obblighi di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento rimarrà interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento per l'adempimento degli obblighi del Sub-incaricato.

12. RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto di qualsiasi impegno di riservatezza incluso nel Contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere e conservare tutti i dati personali in stretta segretezza e non dovrà divulgare o rendere disponibili i dati personali a terzi, se non diversamente e preventivamente autorizzato per iscritto dal Titolare del trattamento, oppure se non diversamente richiesto dalle Leggi applicabili o affinché il Responsabile del trattamento possa adempiere ai propri obblighi a norma della presente Appendice.

Il Responsabile del trattamento accetta che gli impegni di riservatezza di cui alla presente Sezione 11.4 rimangano in vigore anche dopo la cessazione della validità della presente Appendice e continuino ad essere applicati finché tutti i dati personali non saranno restituiti oppure (dietro richiesta scritta del Titolare del trattamento) non saranno eliminati o resi anonimi in modo sicuro ed irreversibile conformemente alla Sezione 15.2 di cui sotto.

13. RICHIESTE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO

13.1 In caso un'autorità di controllo richieda:

3.1.1 informazioni dal Responsabile del trattamento relative al trattamento dei dati personali ai sensi della presente Appendice;

13.1.2 che il Responsabile del trattamento divulghi i dati personali che egli elabora per conto del Titolare del trattamento a norma della presente Appendice il Responsabile dovrà senza ingiustificato ritardo notificarne il Titolare, a meno che le Leggi applicabili vietino al Responsabile del trattamento di fornire tali informazioni. In caso di divulgazione dei dati personali ai sensi della presente Sezione 13, il Responsabile del trattamento dovrà richiedere che i dati personali siano coperti da confidenzialità, non meno severa degli impegni di riservatezza di cui alla Sezione 12. Il Responsabile del trattamento non può, in nessuna circostanza, agire per conto del Titolare del trattamento come agente di questo, o in altro modo.

14. RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ

14.1 Ciascuna Parte è da ritenersi responsabile per qualsiasi multa amministrativa emessa da un'autorità di controllo o tribunale competente alla Parte in questione, per inadempienza della Parte verso i propri obblighi derivanti dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, o se ha in altro modo trattato i dati personali in

violazione delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

14.2 Ogni Parte indennizzerà e manleverà la controparte da e contro qualsiasi potenziale richiesta di risarcimento risultante dall'inadempienza della Parte verso i propri obblighi a norma della presente Appendice o per il trattamento dei dati personali in violazione delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

15. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

15.1 Il Responsabile del trattamento deve, per quanto possibile, assistere il Titolare del trattamento adottando le necessarie misure per l'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio del diritto degli Interessati, come stabilito dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

15.2 Se un Interessato richiede informazioni al Responsabile riguardanti il trattamento dei dati personali di cui alla presente Appendice, il Responsabile dovrà senza ingiustificato ritardo inoltrare **tale richiesta al Titolare del trattamento.**

16. RESTITUZIONE DEI DATI PERSONALI

Alla cessazione del Contratto, il Responsabile del trattamento dovrà immediatamente restituire (e/o dietro richiesta scritta del Titolare del trattamento, in modo sicuro ed irreversibile, cancellare o rendere anonimi) tutti i dati personali appartenenti al Titolare del trattamento, che il Responsabile e/o qualsiasi Sub-incaricato abbia in suo possesso o controllo, a meno che il Responsabile sia tenuto, ai sensi delle Leggi applicabili, a conservare tali dati personali.

Il Responsabile del trattamento deve, dietro richiesta del Titolare del trattamento, notificare per iscritto le misure adottate al fine di adempiere agli obblighi ai sensi della Sezione 15.2.

Per evitare qualsiasi dubbio, gli obblighi di cui alla presente Sezione 15.2 non si applicano ai dati personali che il Responsabile del trattamento elabora in qualità di Titolare del trattamento.

17. TRASFERIMENTO ED ELABORAZIONE DI DATI PERSONALI IN UN PAESE TERZO

17.1 Il Responsabile del trattamento non può trasferire i Dati personali o elaborare dati personali appartenenti al Titolare del trattamento in un Paese terzo, a meno che il Titolare abbia preventivamente dato la propria autorizzazione per iscritto, e che una delle seguenti condizioni sia soddisfatta:

17.1.1 i dati personali sono trasferiti e trattati in un Paese terzo che fornisce un adeguato livello di protezione dei dati personali, sulla base di una decisione di adeguatezza emessa dalla Commissione europea;

17.1.2 il Responsabile del trattamento (compreso l'eventuale Sub-incaricato) è coperto da una certificazione

ai sensi dell'art. 42 del GDPR o segue un codice di condotta approvato a norma dell'art. 40 del GDPR;

17.1.3 il Responsabile del trattamento (compreso l'eventuale Sub-incaricato) ha adottato regole aziendali vincolanti a norma dell'art. 47 del GDPR e queste coprono il trattamento dei dati personali secondo la presente Appendice e il Paese terzo in questione;

17.1.4 le Parti hanno stipulato clausole standard di protezione dei dati, e il Responsabile del trattamento si è assicurato che siano conformi a quelle adottate dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione UE conformemente alla procedura di esame cui si fa riferimento all'art. 93.2 del GDPR, che copre il trasferimento e il trattamento dei dati personali;
o

17.1.5 le Parti si affidano a una deroga specifica rilasciata a norma delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati per il trasferimento dei dati personali, nel caso in cui i dati personali debbano essere trasferiti in un Paese terzo, ma esclusivamente nella misura in cui (i) tale deroga consenta il trasferimento e il trattamento dei dati personali e, (ii) il Titolare del trattamento concordi sull'affidabilità di tale specifica deroga.

17.2 Qualora le parti acconsentano a che il Responsabile del trattamento dati (o il Sub-incaricato) sia certificato o coperto da un codice di condotta approvato ai sensi della Sezione 17.1.1 o Sezione 17.1.4 di cui sopra, il Responsabile dovrà immediatamente notificare il Titolare del trattamento per iscritto, se la propria certificazione (o quella del Sub-incaricato) scade o se il Responsabile (o il Sub incaricato) si ritira dal Codice di condotta, in seguito al quale le Parti dovranno immediatamente assicurare che il trasferimento e il trattamento dei dati siano coperti da un'altra tutela appropriata norma della Sezione 17 di cui sopra o, in alternativa, che il trasferimento cessi.